



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N. 107 del 27/03/2018

OGGETTO: Presa d'atto della variante al contratto in essere con l'operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl avente ad oggetto la fornitura di n. 3 sistemi completi per l'effettuazione di test rapidi per la diagnosi BSE (CIG 4627212024)



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Presa d'atto della variante al contratto in essere con l'operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl avente ad oggetto la fornitura di n. 3 sistemi completi per l'effettuazione di test rapidi per la diagnosi BSE (CIG 4627212024)

A seguito di apposita procedura di gara aperta, indetta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006, con Determina Dirigenziale n. 330/2010, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta disponeva l'affidamento della fornitura di n. 23 sistemi completi per l'effettuazione di test rapidi per la diagnosi BSE per gli Istituti di Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia Romagna, Venezie, Sardegna, Umbria e Marche, Lazio e Toscana, Abruzzo e Molise, Puglia e Basilicata, Mezzogiorno, Sicilia, in favore dell'operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl, con sede legale a Milano, in via G. Silva n. 36.

Con Delibera del Direttore Generale n. 514/2010, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "Istituto" o "IZSVe") prendeva atto dell'aggiudicazione relativa all'Istituto e disponeva la stipulazione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario relativamente alla propria quota di competenza, consistente in n. 3 sistemi completi per l'effettuazione di n. 76.108 test rapidi per BSE, con durata biennale, per l'importo complessivo presunto di € 91.343,30 Iva esclusa, pari a € 109.611,96 con Iva al 20% inclusa.

Il relativo contratto veniva stipulato mediante scrittura privata acquisita a nostro prot. 468/2011 e conservata agli atti, con durata fino al 31/12/2012.

All'approssimarsi della scadenza contrattuale, a seguito di richiesta da parte del referente scientifico interno dell'Istituto (Dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 Diagnostica specialistica e Istopatologia), verificata la presenza della relativa opzione all'interno del contratto principale, con Determinazione n. 38/2012 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, veniva disposta la proroga biennale del contratto di service, fino al 31/12/2014, per n. 3 sistemi completi per l'effettuazione di n. 60.000 test rapidi per BSE, per un importo complessivo presunto di € 72.010,80 Iva esclusa, pari a € 87.133,07 con Iva al 21% inclusa.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il contratto di proroga veniva stipulato mediante scrittura privata acquisita a nostro prot. 11475/2012 e conservata agli atti.

Nel corso dell'anno 2013, in applicazione della Decisione 2013/76/UE, il Ministero della Salute comunicava agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali la soppressione, a partire dal 01/07/2013, dei test diagnostici sui bovini regolarmente macellati, mantenendo invece il controllo sistematico dei bovini appartenenti alle categorie a rischio e la sorveglianza passiva sui casi sospetti. Derivando da tale disposizione una diminuzione del numero di test da effettuare superiore al 20% del fabbisogno contrattuale previsto, il Ministero autorizzava l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ad avviare una rinegoziazione delle condizioni e del prezzo di fornitura con l'operatore Idexx Laboratories Italia Srl.

Con successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 5/2014 l'Istituto, preso atto delle risultante della rinegoziazione, disponeva di stipulare un atto aggiuntivo al contratto prorogato. In particolare, le principali modifiche consistevano nelle seguenti:

- cessazione dell'attività nei laboratori di Pordenone e Bolzano,
- riduzione a n. 11.235 del n. test da effettuare in un anno presso il laboratorio di Legnaro,
- incremento del prezzo a test a € 2,80 Iva esclusa (di cui € 0,36 per il noleggio delle attrezzature e € 2,44 per la fornitura dei kit e relativi reagenti, materiale di consumo e minuto strumentario).

L'atto aggiuntivo al contratto veniva stipulato con nota del 29/01/2014, conservata agli atti del Servizio, fino al 31/12/2014, per l'importo complessivo presunto di € 31.458,00 Iva esclusa, pari a € 38.378,76 con Iva al 22% inclusa

Con nota nostro prot. n. 12366/2014 l'IZSVe, il Direttore Generale *pro tempore* dell'Istituto conferiva al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta la procura speciale a procedere allo svolgimento di una procedura aperta finalizzata alla conclusione di una gara in unione di acquisto per la fornitura di sistemi per l'effettuazione di test rapidi per la diagnosi delle TSE nei bovini e negli ovicaprini per la durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.

Onde garantire l'approvvigionamento dei beni nelle more dell'espletamento della nuova gara, con Determinazione del Dirigente dello scrivente Servizio n. 115/2014 veniva disposta la proroga del contratto in esame fino al 30/06/2015.

Il contratto veniva pertanto prorogato con nota acquisita al nostro prot. n. 12429/2014, per l'importo complessivo presunto di € 16.744,00 Iva esclusa, pari a € 20.427,68 con Iva al 22% inclusa,

In ragione del prolungamento delle operazioni di gara, a seguito di apposita comunicazione formale da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in merito ai tempi di espletamento della stessa, e in considerazione del fatto che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di analisi dei laboratori dell'Istituto, era necessario continuare ad utilizzare le apparecchiature già installate da Idexx Laboratories Italia Srl ed il relativo materiale dedicato (kit diagnostici e materiale consumabile vario), con Determinazione n. 68/2015 veniva disposta un'ulteriore proroga tecnica del contratto in parola, fino al 31/12/2015, per l'importo complessivo presunto di € 21.999,04, corrispondenti a € 26.838,83 con Iva al 22% inclusa.

L'ulteriore proroga del contratto veniva stipulata con nota sottoscritta per accettazione dall'operatore economico affidatario ed acquisita a nostro prot. 6504/2015.

Esaminati i consumi registrati in corso di vigenza del contratto da parte dei vari laboratori dell'Istituto, per i kit diagnostici ed il materiale consumabile impiegati nella diagnosi della BSE,

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

lo scrivente Servizio ha recentemente rilevato che è stato superato il fabbisogno massimo previsto nel contratto.

Preso atto di ciò, si riporta quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010 – applicabile *ratione temporis* al contratto in parola - il quale, al comma 2, lett. c), consentiva alla Stazione appaltante la facoltà di apportare variazioni all'oggetto di ciascun contratto di appalto *“(..)* per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto”.

L'opzione di variante sopra illustrata, era stata altresì prevista nel contratto stipulato con l'operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl, nostro prot n. 11475/2012, conservato agli atti del Servizio.

Con riferimento all'importo della variante, si riporta quanto previsto dal comma 4 del citato art. 311 del D.P.R. 207/2010: *“Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.”*

Tutto ciò considerato, il Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi,

- preso atto che:
 - l'importo della variante contrattuale ammonta a € 29.650,48 IVA esclusa, superando pertanto il limite del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto;
 - la fornitura dei prodotti eccedenti il fabbisogno massimo previsto in contratto è stata eseguita dall'appaltatore nel rispetto delle condizioni del contratto originario senza richiesta di alcuna indennità ulteriore;
 - il contratto in esame ha avuto scadenza in data 31/12/2015;
- richiamato altresì quanto previsto dalla giurisprudenza in materia, secondo cui *«(...) occorre distinguere le varianti (consentite) in corso di esecuzione dalla rinegoziazione (non consentita). A questa stregua, le modifiche dell'opera sono vietate nella misura in cui abbiano attitudine a mutare in modo significativo il regolamento negoziale, conducendo alla realizzazione di opere differenti rispetto a quelle poste a base di gara. Pertanto non è consentito all'Amministrazione procedere a un sostanziale affidamento diretto anziché addivenire ad una modifica delle condizioni contrattuali preesistenti a seguito dell'introduzione del nuovo assetto normativo e nei limiti consentiti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207 del 2010. (...)»* - TAR Lazio Roma, Sez. II bis, 15 aprile 2013, n. 3801 - inoltre *«le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di appalto devono ritenersi equivalenti ad una nuova aggiudicazione quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto»* Corte giustizia CE Grande Sezione, 13 aprile 2010, n. 9;
- ritenuto che nel caso di specie non si configurino mutazioni significative e sostanziali al contratto iniziale mediante la realizzazione di forniture differenti, né che sia stata violata la libertà negoziale delle parti, appurandosi nei fatti il tacito consenso fra le medesime all'esecuzione della fornitura;

- verificato il rispetto del principio di economicità degli affidamenti, avendo la Stazione appaltante fruito di una prestazione a condizioni particolarmente vantaggiose;

ritiene legittimo l'esercizio della predetta opzione di variante con riferimento al contratto in esame, ai sensi del D.P.R. 207/2010.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto "*Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi*".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di autorizzare l'esercizio dell'opzione di variante prevista dal contratto in essere con l'operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl, con sede legale a Milano, in via G. Silva n. 36, stipulato con lettera di affidamento acquisita a nostro prot. n. 11475/2012, conservata agli atti del Servizio;
2. di dare atto che, per effetto di tale variante, l'importo complessivo presunto del contratto è rideterminato in € 106.206,44 Iva esclusa, pari a € 129.211,80 Iva inclusa, rimanendo immutati la durata contrattuale, i prezzi unitari e le restanti condizioni contrattuali;
3. di prendere atto dell'intervenuta imputazione della spesa conseguente alla variante di cui sopra, alla voce di budget "*410010020 /PRO /MAT LAB.*", per i rispettivi anni di competenza.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa